



Città di Randazzo

(Città Metropolitana di Catania)
Ente Appaltante



CUC Trinakria Sud

Comune di Comiso
Unità Operativa "Appalti di servizi e forniture"
Stazione appaltante

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI NELL'AMBITO DEL SISTEMA SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) RIVOLTO AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - Prog. N. 1579 – Pr 2 - Ministero dell'Interno.

CUP: **G21H25000250001**

CIG _____

Premesso che questo Comune aderisce alla rete SAI ed è titolare del Progetto SAI – 1579 –PR 1, per l'accoglienza di n° 15 minori stranieri non accompagnati, per il triennio 2025/2028;

Preso atto che il Ministero dell'Interno, con nota Prot. 24697 del 09/06/2025, ha pubblicato il Decreto di Finanziamento per la prosecuzione dei servizi di accoglienza SAI, per il triennio 01/07/2025- 30/06/2028 e che il Comune di Randazzo è stato ammesso al finanziamento, sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, per n.15 minori stranieri non accompagnati, per un importo annuale approvato di € 331.527,62;

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale, n. 7 del 18/02/2025, con la quale si dà atto dell'adesione alla prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata dello SPRAR/SIPROIMI/SAI, per il triennio 2025/2028, per la categoria minori stranieri non accompagnati.

CHE:

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale contiene le norme integrative al Bando, disciplinanti le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal comune di Randazzo (CT), alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse, alla procedura di svolgimento della gara e ai criteri di aggiudicazione.

- Da 1° luglio 2023 è entrato in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza previsto dagli articoli 62 e 63 e dall'allegato II.4 del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 36/2023.
- L'obbligo alla qualificazione è previsto per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti di servizi d'importo superiore a 140.000 euro;

- Il presente disciplinare riguarda l'affidamento di servizi sociali di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 C. 1 l. d) D. Lgs. n. 36/2023;
- L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio di aggiudicazione di cui all'**art. 108, comma 5, del Codice e l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.**
- La durata del procedimento di affidamento è prevista in 2 mesi dalla pubblicazione del *bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice*
- Il luogo di svolgimento del servizio: Comune di Randazzo (CT)
- Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Anna Romano – annaromano@comune.randazzo.ct.it.
- Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la *Dott.ssa Anna Romano, Responsabile dell'AREA II "Servizi Educativi - Servizi Sociali - Servizi Assistenziali - Politiche Abitative"* di questo comune

ART. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA

LA procedura di gara verrà espletata ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 interamente in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement "**NET4MARKET - CSAMED S.R.L.**", raggiungibile al seguente link:

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucontrinakriasud

Le offerte dovranno essere formulate dagli Operatori Economici e ricevute da questa Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo della piattaforma indicata, secondo le regole e disposizioni espresse nell' allegato DISCIPLINARE TELEMATICO.

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) DGUE - istanza di partecipazione;
- e) Disciplinare telematico
- f) All. 1 - D. P. R. 16 aprile 2013 n. 62 e Codice di comportamento di questo Ente appaltante
- g) All. 2 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.comune.randazzo.ct.it/> dal quale è possibile consultare la documentazione e sulla piattaforma di e-procurement "**NET4MARKET - CSAMED s.r.l.**", raggiungibile al seguente link: http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucontrinakriasud

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono mediante l'utilizzo della PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT NET4MARKET

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative:

a) all'aggiudicazione;

b) all'esclusione;

c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;

d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Avvengono presso la Piattaforma le comunicazioni relative:

✓ all'attivazione del soccorso istruttorio;

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto:

servizio di accoglienza minori rete SAI per 30 mesi progetto **_1579 – Pr 2 _** per il periodo 01-01-2026/30-06-2028.

L'importo posto a base di gara per € 784.245,13 **non è soggetto a ribasso d'asta**, ed è dato dal totale del contributo corrisposto dal Ministero dell'Interno **su base annua** di € 331.527,62, per un totale di 994.582,86 dal cui importo sono detratte le seguenti spese:

Costi per proroga tecnica disposta dal 01/07/2025 al 31/12/2025 all'attuale Ente attuatore	€ 144.267,90
Costi per spese da sostenere a carico dell'Ente appaltante:	
Contributo ANAC Ente Appaltante (delibera 598/2024)	€ 410,00
Revisore Contabile indipendente (importo annuo € 3.300,00)	€ 9.900,00
incentivi tecnici ex art.45 D. Lgs. 36/2023 (di cui € 3.921,23 per competenze C.U.C.)	€ 15.684,90
IVA 22% su competenze C.U.C.	€ 862,67
TOTALE IMPORTO DETRATTO	€ 171.125.47
Importo a base d'asta oltre IVA 5% per € 39.212,26.	€ 784.245,13

I servizi rientrano nell'allegato IX del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.- **CPV 85310000-2**, Servizi di assistenza sociale con alloggio;

I servizi richiesti devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto a pena di esclusione.

Il servizio in affidamento è costituito da un **unico lotto** non risultando la suddivisione in lotti opportuna poiché caratteristiche del servizio e peculiari modalità esecutive delle prestazioni, rendono necessaria una gestione unitaria ed omogenea, al fine di favorire l'efficiente svolgimento del servizio ed evitare disfunzioni.

ART. 3 DURATA

la durata dell'appalto è stimata in 30 (trenta) mesi dal 01/01/2026 (e comunque dalla data del verbale di consegna del servizio), ovvero a decorrere da altra data di aggiudicazione qualora le procedure di affidamento non si concludessero in tempo utile, fino al 30/06/2028.

3.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: di comprovata inadeguatezza nell'esecuzione del servizio o condotte inappropriate.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti), in possesso dei

requisiti indicati nella presente lexspecialis.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Possono partecipare anche operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante, dopo l'abilitazione, verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

ART. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

ART. 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ex art. 100 c. 1 lett. a) del codice:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese C.C.I.A. oppure nell'Albo delle Imprese artigiane riferita ad attività di gestione di centri di accoglienza per immigrati

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'**allegato II.11** del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, come ad esempio i soggetti del terzo settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente che ne disciplina l'attività (da indicare nella domanda di partecipazione alla gara) e i relativi statuti devono prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara:

- **i soggetti del Terzo settore**, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117 del 2017, devono possedere Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (**RUNTS**) ai sensi dell'art. 45, d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii o ad altri appositi elenchi e albi e registri del settore di riferimento.

- **le Associazioni e Fondazioni**, devono possedere uno Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente appalto.

- **le cooperative o consorzi di cooperative sociali**, devono possedere iscrizione Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991, per attività inerenti all'oggetto del presente appalto, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

- **le sole società cooperative**, devono possedere iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative di cui al DM 23 giugno 2004, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive per attività pertinente all'oggetto del presente appalto;

- **le associazioni/organizzazioni di volontariato**: devono essere iscritte nei registri generali regionali del volontariato/iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui al presente affidamento;

- **gli enti e le associazioni di promozione sociale**: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all'oggetto della presente selezione;

- **le eventuali "Onlus"**: Iscrizione anagrafica delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. n. 460/1997, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, con la precisazione dei nominativi dei legali rappresentanti dell'Ente e con l'allegazione di copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

- **le imprese sociali di cui alla legge n. 118/2005 e al D.lgs. n. 155/2006** devono essere iscritte in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente e devono avere nell'oggetto sociale registrato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, territorialmente competente, riportato attività in ordine all'oggetto dell'appalto.

-Sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto, o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto concorrente.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- Capacità economica e finanziaria: fatturato globale complessivamente non inferiore al valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

ART. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Come disposto dall'art. 10, c.2, delle Linee guida allegate al D.M. 18/11/2019, l'ente attuatore dovrà essere in possesso di un'esperienza almeno biennale e consecutiva, maturata nell'ultimo quinquennio, nell'accoglienza degli stranieri ed una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate. A tal fine l'operatore economico concorrente alla gara dovrà dimostrare di aver gestito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura gara, almeno una struttura per l'accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) o di MSNA richiedenti/titolari di protezione internazionale per almeno 24 mesi consecutivi, specificandone espressamente le date di inizio e di conclusione.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 10, nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscano in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo /raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

Il requisito di cui sopra è richiesto, al fine di consentire la selezione di un operatore economico che, in considerazione della natura della prestazione da erogare, garantisca il possesso dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di proporzionalità.

La prova della capacità tecnica e professionale dovrà essere fornita mediante la presentazione dell'elenco dei principali servizi effettuati nel quinquennio di riferimento, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, che non devono risultare inferiori complessivamente, per tutta l'attività prestata, all'importo posto a base di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche,
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

ART. 7 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione del servizio di assistenza domiciliare deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

ART. 8 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane **C.C.I.A.A** deve essere posseduto

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 9 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 0 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 10 SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, ai sensi dell'art. 24 comma 4 delle linee guida **del D.M. 10/08/2016** è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto.

La violazione del suddetto divieto comporterà l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore n. univoco **T149 - dipendenti cooperative sociali e loro consorzi** -, che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il costo della manodopera, è determinato in €. 499.537,50.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad assumere almeno un disabile al di sotto del 67 % di invalidità

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare:

- sia le proposte di progetti migliorativi che si vogliono aggiungere senza alcun onere per la stazione appaltante con obbligo di specificarne costi e modalità di attuazione delle attività descritte;
- sia le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;

Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto (pari ad €. 15.612,02) ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente

- sotto forma di cauzione o di fideiussione
- mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul codice di tesoreria unica intrattenuto presso la Banca d'Italia, intestato al Comune di Randazzo avente il seguente IBAN: IT92X0100003245512300069258

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- c) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. *[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche]* Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

- **UNI EN 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI ISO 45001 - UNI PDR 125**

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART. 14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità

diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine fissato nel "Provvedimento di indizione gara" a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

ART. 15 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le indicazioni tecniche e modalità di caricamento documentazione/offerta sono riportate nell'allegato "Disciplinare Telematico".

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnico/qualitativa

C – Dichiarazione accettazione costo fisso (inserire in piattaforma come offerta economica)

L'operatore economico, secondo le modalità di cui al DISCIPLINARE TELEMATICO, ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto ricevimento della documentazione inviata tramite comunicazione in piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica/economica

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 0 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 0 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di *cinque e non superiore a dieci giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 17 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione – DGUE (in bollo)
- 2) eventuale procura;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto firmato per accettazione;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) Ricevuta pagamento contributo ANAC
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 17.1;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 17.2;
- 8) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

ART. 17.1 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. **A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente** e che partecipino alla presente gara **sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.**

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 17.2 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 18 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è PUNTUALMENTE redatta secondo il MODELLO DI DGUE allegato a cura del rappresentante legale e firmata digitalmente, da produrre in BOLLO.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dall'Ente appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 11, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
 - di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare

all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;

- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 86 del 24.07.2025 della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale, allegato alla presente procedura e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2024/2026 del Comune di Randazzo, adottato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 13 del 15.04.2024; attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Randazzo, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D. lgs 165/2001;
- di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" al quale il Comune di Randazzo ha aderito con delibera n. 61 del 11/05/2012 allegata alla documentazione di gara.
- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per qualsiasi motivo non si dovesse procedere all'affidamento;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 11, il concorrente allega all'offerta tecnico/economica un progetto di assorbimento atto ad illustrare:

- sia le proposte di progetti migliorativi che si vogliono aggiungere senza alcun onere per la stazione appaltante con obbligo di specificarne costi e modalità di attuazione delle attività descritte;
- sia le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART. 19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi **dell'art. 108 comma 5 del Codice secondo cui l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.**

Trattandosi di un servizio da realizzare con fondi ministeriali a valere sul fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, a destinazione vincolata, non è richiesta la presentazione di un'offerta economica da parte degli operatori economici. L'elemento relativo al prezzo ha la forma di un costo fisso (a corpo, valutato congruo rispetto alle azioni da implementare ed i risultati da conseguire) sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Alla valutazione di elementi tecnico-qualitativi e gestionali della proposta sulla base della relazione tecnica progettuale saranno attribuiti al massimo 100 punti secondo i criteri indicati al punto 19.1

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici sarà definita la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto su un totale di 100 punti assegnabili dalla Commissione giudicatrice.

L'appalto verrà aggiudicato anche in caso di un'unica offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti) e congruità della stessa.

20 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione tecnica secondo le modalità previste nel documento "Disciplinare Telematico", nella Piattaforma di e-procurement NET4MARKET

L'offerta tecnica firmata secondo le modalità di cui al Disciplinare telematico, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Relazione dettagliata dei servizi richiesti ed aggiuntivi, come elencati nei CRITERI DI VALUTAZIONE.

La relazione deve contenere, oltre alla descrizione dei servizi aggiuntivi, anche la proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto.

- L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
- L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allegnerà anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Al fine della valutazione della proposta sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività dell'elaborato progettuale, che dovrà essere composto da un massimo di 15 fogli formato A4, ossia 30 facciate, dattiloscritte, digitate in formato corpo 12, interlinea 1,5, max 35 righe a facciata (oltre le quali le ulteriori indicazioni non saranno oggetto di esame) dalla quale si rilevi l'organizzazione con cui il concorrente assicurerà la gestione del servizio tenendo conto degli elementi qualitativi della tabella di cui al successivo punto 20.1.

L'elaborato dovrà essere redatto in lingua italiana, dovrà seguire l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Dovrà successivamente essere generato un file unico in formato ".pdf", firmato digitalmente e caricato a Sistema, secondo le modalità di cui al "disciplinare Telematico".

20.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q / T vengono indicati i "*Punteggi quantitativi/tabellari*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Il punteggio viene assegnato a seconda del verificarsi o meno di una determinata condizione.

Valutazione della proposta progettuale: max 50 punti

Elementi di valutazione	Criteri valutazione	Punteggio max	Tipologia punteggio
QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	1.1 Accoglienza materiale (Qualità e modalità di erogazione dei beni materiali [alimenti, abbigliamento, biancheria e prodotti per l'igiene personale, prestazioni previste dal manuale finalizzate a garantire la gestione autonoma es. pocket money, ecc.]. Sarà oggetto di valutazione una puntuale indicazione dell'entità e qualità dei beni messi a disposizione e modalità organizzative nella distribuzione	10	D
	1.2 Mediazione linguistica-culturale (Strumenti ed azioni progettuali per l'applicazione della mediazione linguistica culturale, orientamento, accesso e fruibilità ai servizi, insegnamento della lingua italiana [minimo quindici ore come previsto dalle linee guida al decreto]. Sarà oggetto di valutazione una puntuale indicazione, in termini concreti e operativi, degli strumenti ed azioni progettuali di riferimento).	10	D
	1.3 Servizi di integrazione: orientamento e accesso ai servizi del territorio, organizzazione e strutturazione delle attività di apprendimento della lingua italiana, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.	10	D
	1.4 Servizi di tutela legale, psicologica, socio-sanitaria: orientamento ed accompagnamento di natura legale, strumenti ed azioni funzionali alla tutela psico-socio-sanitaria nel contesto della rete dei servizi territoriali.	10	D
	1.5 Migliorie: Proposte di interventi o azioni aggiuntive ulteriori rispetto agli standard minimi previsti dall'allegato tecnico, coerenti con le finalità del progetto, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione. (Proposte innovative da parte dell'operatore economico in merito alla formazione degli operatori, il monitoraggio della soddisfazione degli utenti, il monitoraggio delle attività di progetto, il coinvolgimento dei beneficiari o altri interventi collegati all'oggetto dell'appalto)	10	D

QUALITÀ E GESTIONE DEL PERSONALE: max 30 punti

Elementi di valutazione	Criteri valutazione	Punteggio max	Tipologia punteggio
QUALITÀ E GESTIONE DEL PERSONALE	Personale specializzato in possesso di qualifica congruente con esperienza comprovata e specifica nel settore dei minori stranieri non accompagnati del quale si dimostra reale disponibilità (5 punti per operatore fino ad un max di 15 punti)	15	T
	Modalità organizzativa delle attività e strumenti di gestione dell'equipe: attività di coordinamento, riunione periodica di verifica, supervisione ecc... (fino ad un max di 5 punti).	5	D
	Personale con comprovata esperienza nell'attività di mediazione linguistica e culturale del quale si dimostra reale disponibilità (2 punti per operatore fino ad un max di 10 punti)	10	T

VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA MATURATA DAL SOGGETTO PROPONENTE: max 20 punti

Elementi di valutazione	Criteri valutazione	Punteggio max	Tipologia punteggio
ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE	Esperienza maturata nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria ☐ da 1 a 3 anni.....punti 1 ☐ da 3 a 5 anni.....punti 2 ☐ oltre 5 annipunti 5	5	Q
	Attività e servizi in essere sul territorio regionale di appartenenza dell'ente proponente relativi alla accoglienza di minori stranieri non accompagnati: ☐ da 1 a 5 attività o servizipunti 2 ☐ oltre 5 attività o servizipunti 4	4	Q
	Attività e servizi in essere sul territorio regionale di appartenenza dell'ente proponente relativi all'accoglienza nell'ambito della rete SAI nelle altre categorie: ☐ da 1 a 2 attività o servizi.....punti 1 ☐ da 3 a 4 attività o servizi.....punti 3 ☐ oltre 4 attività o servizi.....punti 5	5	Q

Elementi di valutazione	Criteri valutazione	Punteggio max	Tipologia punteggio
	Attività e servizi in favore dell'integrazione e dell'educazione all'interculturalità: ☐ da 1 a 2 attività o servizi.....punti 1 ☐ oltre 2 attività o servizi.....punti 2	2	Q
	Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti pubblici e del terzo settore (nella quale il soggetto risulti essere, almeno parzialmente, parte attiva) nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari: ☐ da 1 a 3 protocolli o attipunti 2 ☐ oltre 3 protocolli o attipunti 4	4	Q

La formulazione dell'offerta tecnica diffonde dai documenti posti a base di gara, comporterà l'esclusione dalla gara, trattandosi di irregolarità NON sanabile ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023.

20.2 METODO DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo della attribuzione discrezionale di un

coefficiente variabile da 0 a 1 (zero a uno) da parte di ciascun commissario sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento espresso con riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, all'aderenza rispetto a quanto richiesto nel disciplinare d'appalto, all'innovazione del progetto e secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERIO METODOLOGICO
assente	0	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto
insufficiente	0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.
mediocre	0,40	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto scarso e insoddisfacente rispetto a quanto richiesto.
sufficiente	0,50	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
discreto	0,65	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto interessante ma generico rispetto a quanto richiesto.
buono	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto.
ottimo	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto soddisfacente e pienamente rispondente rispetto a quanto richiesto.

(*) Non sarà valutato il progetto espresso in modo confuso nel suo complesso né saranno valutate le singole voci se

anch'esse esposte in modo confuso, con riferimenti ambigui, poco chiari e/o indefiniti e/o condizionati, tali da non permettere alla commissione di poter dedurre oggettivamente e senza equivoci i concetti che compongono l'offerta e tali da non poter essere ricondotti alle voci componenti la stessa, così come sopra richiesta e strutturata.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti relativi a ciascun criterio, la Commissione Giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio da parte dei commissari, arrotondata alla seconda cifra decimale. Detto coefficiente medio verrà applicato al punteggio massimo proprio di ogni singolo criterio secondo la seguente formula aritmetica:

$$\text{punteggio max attribuibile} \times \text{coefficiente medio} = \text{punteggio attribuito}$$

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione giudicatrice sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione.

La sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun criterio determinerà la valutazione complessiva dell'offerta tecnica in esame, il cui punteggio verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, con esclusione di qualsiasi arrotondamento in difetto o eccesso rispetto all'eventuale terza cifra decimale.

Le offerte saranno poste in graduatoria in ordine decrescente secondo il punteggio ottenuto.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a **60 punti**.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere a tutti o ad alcuni dei concorrenti, a mezzo di comunicazione scritta trasmessa via pec, la presentazione, entro un termine perentorio, di ulteriori informazioni di approfondimento al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi dell'offerta tecnica.

21 - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma di e-procurement NET4MARKET secondo le modalità di cui al "Disciplinare Telematico", la **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COSTO FISSO** (VEDI MOD. PREDISPOSTO) contenente la stima dei COSTI DELLA MANODOPERA e dei COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA sui luoghi di lavoro.

La busta economica firmata secondo le modalità di cui al disciplinare telematico, deve indicare, a **pena di esclusione**, i seguenti elementi:

la DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PREZZO FISSO

all'interno della quale il concorrente dichiara di:

- accettare incondizionatamente il prezzo fisso invariabile relativo all'importo complessivo stimato a base di gara e di ritenerlo congruo e remunerativo in relazione a quanto richiesto dagli atti di gara ed all'offerta tecnica presentata;
- di essere consapevole che tale valore economico è compatibile alla regolare gestione dei servizi richiesti, ivi comprese eventuali migliorie offerte;

- di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dal Comune per eventuali oneri aggiuntivi derivanti da nuove disposizioni, salvo quanto indicato nei documenti di gara;
- di avere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta dell'incidenza dei COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, quantificati come di seguito indicato: (in cifre) € _____ (in lettere) _____;
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, i propri COSTI DELLA MANODOPERA relativamente ai servizi oggetto di gara, come di seguito quantificati, sono conformi ai minimi salariali retributivi, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 13, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36:
(in cifre) € _____ (in lettere) _____;

Nel caso in cui l'operatore dovesse indicare costi della manodopera difforni da quelli stimati dalla Stazione Appaltante allegherà al presente modello di offerta, ai sensi dell'art. 41 comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, una dichiarazione a dimostrazione che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

NB. - È VIETATO INDICARE IL RIBASSO IN QUANTO NON SI COMPETE SULL'ELEMENTO PREZZO E NON SONO PREVISTI CRITERI DI VALUTAZIONE DI TIPO ECONOMICO.

Sono inammissibili le offerte che modifichino l'importo fissato dalla stazione appaltante.

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od alternative.

ART. 22 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dall' ENTE APPALTANTE dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa.

ART. 23 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo nel sito e data che verranno fissati con "Provvedimento di 1 convocazione della Commissione Giudicatrice".

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- dell'offerta tecnica
- dell'offerta economica;

La Commissione Giudicatrice di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 06.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 24 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecnica ed economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione **dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.**

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 25 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DICHIARAZIONE COSTO FISSO

La commissione giudicatrice, alla data preventivamente comunicata alle ditte offerenti, procede all'apertura dei plichi presentati, e quindi all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche contenenti la dichiarazione del costo fisso secondo i criteri e le modalità descritte al punto 21 del presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto per il criterio di valutazione della "Qualità della proposta progettuale"; in caso di ulteriore parità prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto per il criterio di valutazione della "Esperienza maturata nel settore". Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 1.3. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la **graduatoria**.

L'offerta sarà esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 26 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Non si procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta, in quanto l'importo di gara assume la forma di un costo fisso predeterminato dal finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno al Comune di Randazzo per il Progetto SAI – 1579 –PR 1.

ART. 27 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 0 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 11 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Art. 28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 29 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questo Ente appaltante, allegato al presente disciplinare e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2024/2026 del Comune di Randazzo, adottato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 13 del 15.04.2024.

ART. 30 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di CATANIA. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21.

Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nelle altre schede allegate al presente

bando/disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, per l'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia su supporto cartaceo e analogico, che mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

Categorie di soggetti destinatari diversi dall'interessato: I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995, e alle autorità giudiziarie qualora lo richiedano.

Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 12 del Reg. UE 679/2016 fino all'art. 23 compreso. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del reg. UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Randazzo, Piazza Municipio, 1.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: Sig. Salvatore Claudio Fornito, email:dporandazzo@gmail.com

ART. 32 RINVIO ALLA NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente indicato nella documentazione di gara si rimanda alle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019 e al Manuale Operativo SAI, nonché al D. Lgs. 36/2023 e alla normativa regionale, nazionale ed europea applicabile alla procedura de quo.

Randazzo, 13.11.2025

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)*



IL RUP
Dott.ssa Anna Romano